

SANATORIA INDEBITO CREDITO RICERCA & SVILUPPO ENTRO IL 30/7/2024

Entro il prossimo **30 luglio 2024** è possibile sanare eventuali indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo previsto dall'art. 3 del D.L. 145/2013.

La sanatoria prevede lo stralcio delle sanzioni e degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.

È necessario:

- presentare l'apposito modello di **domanda** entro il 30/6/2024;
- eseguire il **riversamento** del credito compensato entro il **16/12/2024**, senza avvalersi della compensazione. In alternativa, è possibile eseguire il riversamento in tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi legali.

La procedura riguarda attività di ricerca e sviluppo svolte nei periodi di imposta **dal 2015 al 2019**.

Condizioni della sanatoria

La domanda può essere presentata alle seguenti condizioni:

- sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
- sono stati commessi "errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità";

- sono stati commessi errori "nella determinazione della media storica di riferimento";
- è stato applicato l'art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 co. 72 della L. 145/2018.

La regolarizzazione è altresì preclusa se il credito d'imposta utilizzato in compensazione è frutto di:

- **condotte fraudolente;**
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente **simulate;**
- false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di **documenti falsi** o di **fatture** che documentano operazioni **inesistenti;**
- **mancanza di documentazione** idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura è preclusa anche nel caso in cui il credito compensato sia già stato **contestato** con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22/10/2021.

Qualora fosse accertata una delle suddette condotte fraudolente successivamente al riversamento, in sede di verifica, si decade comunque dalla procedura se, dopo la domanda, l'Ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nell'art. 5 co. 8 del DL 146/2021 e ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura.

Aggiornato al 23 dicembre 2023